

## LAVORI DELLE COMMISSIONI

### PRESIDENZA E INTERNO (1<sup>a</sup>)

VENERDÌ 7 MARZO 1958. — *Presidenza del Presidente BARACCO indi del Vice Presidente SCHIAVONE.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Bisori e per la difesa Bosco.

*In sede referente*, la Commissione prosegue l'esame del disegno di legge: « Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (2371-*Urgenza*).

Parlano i senatori Agostino, Gramegna e Terracini, che si dichiarano contrari al disegno di legge, il cui contenuto ritengono, tra l'altro, non in armonia con le norme della Costituzione che tutelano la libertà di manifestazione del pensiero, il senatore Franza che muove obiezioni al quinto comma dell'articolo unico a suo parere in contraddizione con la legge sulla stampa, i senatori Tupini e Piegari, il relatore Lepore e il Sottosegretario Bisori, che sostengono la piena legittimità del provvedimento anche dal punto di vista costituzionale.

La Commissione, respinte le proposte del senatore Terracini di emendamenti al quinto, al sesto e all'ottavo comma, approva senza modificazioni l'articolo unico del disegno di legge e dà mandato al senatore Lepore di presentare relazione favorevole all'Assemblea.

*In sede deliberante*, la Commissione, su relazione del senatore Piechele e dopo interventi dei senatori Terracini, Tupini, Raffeiner e Locatelli, e del Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco, approva il disegno di legge d'iniziativa del senatore Raffeiner: « Provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini »

(2408), con la soppressione dei commi terzo e quarto dell'articolo 1, concernenti la retroattività del provvedimento agli effetti economici; approva inoltre il disegno di legge d'iniziativa del senatore Raffeiner: « Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche » (2409).

Successivamente la Commissione, approva, su relazione del senatore Piechele e dopo interventi dei senatori Agostino, Tupini e Battaglia, il disegno di legge: « Atto di permuta di due appezzamenti di terreno di proprietà demaniale, facenti parte del comprensorio di Castelporziano, con la tenuta "Campo Bufalaro" in agro romano di proprietà degli eredi Savoia » (2426).

Indi la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Perlingieri: « Erezione in comune autonomo della frazione di San Nazzaro con distacco dal Comune di Calvi-San Nazzaro in provincia di Benevento » (1482), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il Sottosegretario Bisori fornisce alcune informazioni in merito all'orientamento delle popolazioni di cui si tratta circa la costituzione del nuovo comune. Dopo successivi interventi dei senatori Lepore, Agostino, Franza, Tupini e del relatore Angelini Nicola, il quale fa presente che, in seguito ad un approfondito esame di tutti gli atti istruttori in suo possesso, sono cadute le perplessità che in un primo tempo aveva circa l'opportunità del provvedimento, il disegno di legge è approvato senza emendamenti, unitamente al seguente *ordine del giorno* proposto dal senatore Franza: « La 1<sup>a</sup> Com-

missione permanente del Senato, sentite le comunicazioni del Governo, ritenuto che l'unità della contrada Cubante vada salvaguardata, fa voti perchè, nel riparto del territorio a seguito della creazione del comune di San Nazzaro, si rispettino la volontà e gli interessi della popolazione ».

Infine la Commissione approva senza discussione, su relazione rispettivamente del senatore Lepore e del senatore Angelini Nicola, i disegni di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Vallesaccarda con distacco dal comune di Treviso, in provincia di Avellino » (2020), d'iniziativa dei senatori Clemente e Criscuoli e: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Inarzo, con distacco dal comune di Casale Litta, in provincia di Varese » (2355), d'iniziativa del deputato Alessandrini, già approvato dalla Camera dei deputati.

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

VENERDÌ 7 MARZO 1958. — *Presidenza del Presidente* MAGLIANO.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Gonella.

*In sede deliberante*, la Commissione, udita un'esposizione del Presidente e brevi interventi del senatore Azara e del Ministro Gonella, approva il disegno di legge: « Contributo dello Stato per l'organizzazione del 1° Congresso internazionale dei magistrati » (2512).

Si riprende successivamente la discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (794-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il Presidente comunica alla Commissione che, nei colloqui che hanno avuto luogo dopo il termine della seduta di ieri, non è stato possibile raggiungere alcun accordo sul testo dell'articolo 27.

Il senatore Gavina, unitamente ad un gruppo di colleghi costituenti un quinto dei componenti della Commissione, chiede quindi, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge sia discusso e votato dal Senato.

La Commissione, pertanto, prosegue e conclude l'esame del disegno di legge *in sede referente*.

Rimane infine stabilito che il Presidente della Commissione chiederà all'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente in una delle prime sedute della prossima settimana.

Si passa quindi all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Minio, per concorso nel reato di pubblicazione di notizie false, esagerate e tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (Doc. CXLIX). La Commissione approva senza discussione la proposta del relatore, senatore Pannullo, favorevole al diniego dell'autorizzazione.

Si rinvia invece ad altra seduta, al fine di un più ponderato esame, la discussione della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Tirabassi, per il reato di diffamazione continuata aggravata (Doc. CXLV).

Indi, su proposta del senatore Nacucchi, alla quale aderiscono i senatori Picchiotti ed Azara, la Commissione, unanime, delibera di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione in sede deliberante del seguente disegno di legge deferito alla Commissione soltanto per l'esame: « Modificazioni al Codice di procedura penale e alle norme di attuazione e di coordinamento emanate con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1955, n. 266 » (2474), d'iniziativa dei deputati Macrelli ed altri.

*In sede consultiva*, la Commissione, udita una esposizione del senatore Antonio Romano, delibererà di esprimere parere favorevole, con alcune osservazioni, sul disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Pastore ed altri: « Per la tutela del rapporto di lavoro domestico » (2514), già approvato dalla Camera dei deputati, ed ora all'esame della 10<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.

## ISTRUZIONE (6<sup>a</sup>)

VENERDÌ 7 MARZO 1958. — *Presidenza del Presidente* CIASCA, *indi dei Vice Presidenti* LAMBERTI e, *successivamente*, MERLIN Angelina.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Jervolino.

In sede deliberante, il senatore Zanotti Bianco riferisce sul disegno di legge: « Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili » (2428), già approvato dalla Camera dei deputati, concludendo a favore della sua approvazione. Dopo brevi dichiarazioni dei senatori Paolucci di Valmaggiore e Giua, la Commissione approva il disegno di legge e un *ordine del giorno* del senatore Paolucci con il quale si chiede che fra le qualifiche di carattere professionale cui il provvedimento si riferisce sia ritenuta compresa anche quella di ingegnere.

Su relazione del senatore Di Rocco la Commissione approva quindi, senza discussione, il disegno di legge d'iniziativa del deputato Gaetano Martino: « Riapertura di termini per la idoneità all'insegnamento della danza e modificazioni alla legge 4 gennaio 1951, n. 28 » (2480), già approvato dalla Camera dei deputati.

Senza discussione, dopo brevi parole del relatore Salvatore Russo, è anche approvato il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Negrone ed Elia: « Compensi ai presidenti di Commissioni di esami di maturità artistica » (1595-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

La discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Laura, Matera, Anna e D'Este, Ida: « Istituzione di cattedre di lingue straniere nelle scuole secondarie » (2469) è invece rinviata alla prossima seduta in considerazione delle perduranti difficoltà di carattere finanziario sollevate nel parere della Commissione di finanza.

Successivamente, con l'intervento del ministro Moro, secondo l'impegno assunto ieri pomeriggio in Aula, la Commissione discute il problema dell'esame di Stato. Il Presidente, in brevi parole introduttive, fa il punto della questione ed invita il Ministro a riferire circa le richieste che gli sono pervenute, negli ultimi giorni, da organismi studenteschi ed universitari.

Il ministro Moro, in un ampio e circostanziato intervento, fa presente anzitutto che non gli è stato offerto dagli organismi universitari interessati alcun elemento nuovo per un diverso regolamento di attuazione della legge

sull'esame di Stato, come, a suo tempo, nessun elemento gli fu fornito, nella Commissione del Senato, dai presentatori del disegno di legge con il quale si chiedeva l'abrogazione del regolamento stesso. Deve anzi rilevare l'atteggiamento contraddittorio dell'U.N.U.R.I. il quale ha mostrato di non intendere e di non apprezzare il valore della proposta da lui fatta di ridurre l'esame di Stato alla sola prova orale per conferire ad esso il carattere di un giudizio globale di capacità.

In questa situazione non gli resta che attuare la legge, votata a suo tempo dal Parlamento, con le modalità già da lui fissate nel secondo regolamento, certo di avere in ciò il consenso della parte più seria della classe studentesca. Significativo in tal senso è il fatto che, nonostante le molte agitazioni e proteste, ben 7.000 sono i giovani che hanno chiesto di sostenere gli esami. Se il Parlamento è di diverso avviso dovrà con provvedimento di legge, contro il parere del Governo, deliberare la sospensione dell'attuazione della legge dal Parlamento stesso votata nel 1956.

Il senatore Donini, premesso che è suo desiderio sdrammatizzare la questione e non fare di così delicato problema una questione di prestigio di gruppi politici, osserva preliminarmente che non tocca al Parlamento sostituirsi al Governo nel redigere un nuovo Regolamento. Rileva poi che, in senso contrario all'esame di Stato si sono espressi, non solo gli studenti interessati, ma numerosi organismi universitari, senati accademici e consigli di Facoltà: ciò dimostra che sussistono obiettive difficoltà all'attuazione della legge e che il problema va affrontato con spirito di comprensione delle esigenze dei giovani.

La senatrice Merlin, rifacendosi alle considerazioni del senatore Donini circa l'esigenza di una soluzione che concili i diversi punti di vista, illustra il compromesso che le stesse rappresentanze universitarie hanno indicato: esso prevede la concessione della abilitazione provvisoria ai laureati dell'anno accademico 1956-57 fino alla prossima sessione di esami che i laureati stessi dovranno sostenere per conseguire l'abilitazione definitiva.

Il senatore Giua sottolinea la inadeguatezza delle strutture universitarie ai fini della preparazione professionale ed invita perciò il Ministro a sospendere momentaneamente l'esame per studiare il problema.

Il senatore Franza prospetta la opportunità di un rinvio degli esami al 1° ottobre 1958, mentre il senatore Tirabassi afferma che ai numerosi studenti che desiderano sostenere subito gli esami si deve dare la possibilità di conseguire l'abilitazione definitiva.

Il senatore Paolucci di Valmaggione insiste sulla insufficienza della preparazione universitaria sotto il profilo professionale ed afferma che non si può richiedere negli esami di Stato quello che, di fatto, non si è insegnato nelle Università. Il senatore Lamberti osserva che, nelle condizioni di impreparazione professionale dei neo-laureati denunciate dal senatore Paolucci di Valmaggione, è impensabile concedere l'abilitazione provvisoria.

Il senatore Condorelli, dopo aver rilevato che le osservazioni del senatore Paolucci si riferiscono più alle grandi che alle piccole Università, replica ai rilievi del senatore Lamberti affermando che un esame fatto male non offre garanzie superiori a quelle di un'abilitazione provvisoria. Si sofferma poi sul problema dei giovani che devono partire per il servizio militare, per i quali la concessione dell'abilitazione provvisoria sarebbe strettamente necessaria. Ai rilievi del senatore Condorelli circa i giovani laureati in medicina che devono prestare il servizio militare si associa il senatore Di Rocco.

Il Ministro, rispondendo ai vari oratori intervenuti nella discussione, contesta che l'esame, così come è configurato dalla legge e dal regolamento non abbia alcun valore: esso è pur sempre un giudizio di sintesi sulle capacità del candidato, dopo una serie di esami, come quelli universitari, a carattere particolare. Denunciata poi la speculazione politica che del problema si è fatta, conferma il punto di vista già espresso: che il Governo non possa, cioè, che attuare la legge. Si dichiara peraltro ancora disposto a rivedere il regolamento sulla base di concrete e ragionevoli proposte. Altrimenti spetta al Parlamento il compito di una revisione della materia sul piano legislativo.

Circa il problema dei militari osserva che si tratta di poche centinaia di giovani in quanto la maggior parte di quelli che devono ora prestare servizio sono laureati dell'anno precedente che hanno già conseguito l'abilitazione; è allo studio comunque la possibilità di far sostenere ai giovani allievi ufficiali gli esami di Stato dinanzi ad una Commissione istituita presso le relative scuole militari.

Il senatore Franza presenta quindi una nuova proposta intesa a concedere ai laureati che abbiano già inoltrato domanda per sostenere l'esame di Stato l'abilitazione provvisoria valida per il solo 1958 che si trasformerà in definitiva a condizione che essi sostengano, entro lo stesso anno, l'esame di Stato; solo ai laureati in servizio militare dovrebbe essere concesso di sostenere l'esame nella prima sessione dopo il congedo.

Il senatore Donini si dichiara favorevole al compromesso suggerito dal senatore Franza e pronto a ritirare il suo disegno di legge ove il Ministro accetti la proposta stessa.

Il ministro Moro, dal suo canto, s'impegna a studiare la possibilità di accogliere la proposta, dopo averne riferito al Presidente del Consiglio, a condizione che siano ritirati tutti i disegni di legge sulla materia. Si riserva in proposito d'informare i membri della Commissione.

## LAVORO (10<sup>a</sup>)

VENERDÌ 7 MARZO 1958. — *Presidenza del Presidente PEZZINI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Delle Fave.

*In sede deliberante*, la Commissione discute il disegno di legge: « Modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale "Alleanza Cooperativa Torinese" » (2262). Il relatore Varaldo ricorda le origini e gli sviluppi dell'Alleanza Cooperativa Torinese, sorta come libera società cooperativa nel maggio 1899 e poi trasformata in ente morale durante il regime fascista. Il disegno di legge, recando modificazioni ad alcuni articoli del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, è inteso ad ag-

giornare e normalizzare la situazione dell'Alleanza per quanto concerne il Consiglio d'amministrazione e il Collegio sindacale. In tal modo si potrà mettere fine alle gestioni commissariali, ripristinando nell'Ente un regime di amministrazione normale.

Per queste ragioni il relatore raccomanda l'approvazione del progetto di legge; anche i senatori Barbaraschi e Bolognesi annunciano il proprio voto favorevole per gli stessi motivi, pur lamentando che l'Alleanza cooperativa non sia stata restituita alla forma originaria. Dopo un breve intervento del Sottosegretario di Stato Delle Fave, il disegno di legge è approvato senza modificazioni.

La Commissione discute successivamente il disegno di legge: « Rivalutazione delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo » (2511). Riferisce il Presidente Pezzini, mettendo in rilievo che il provvedimento traduce in norme legislative il contenuto di un accordo sindacale, e sottolineando l'urgenza della sua approvazione, per rimediare ad una carenza legislativa in materia, che si è verificata sino dalla fine del 1955. Parlano quindi i senatori Fiore, Cesare Angelini, Bitossi e il Sottosegretario di Stato Delle Fave. In particolare i senatori Fiore e Bitossi, pur esprimendo riserve su alcune norme contenute negli articoli 2 e 5, annunciano il proprio voto favorevole al disegno di legge, in aderenza alla prassi per cui gli accordi sindacali sono ratificati dal Parlamento senza modificazioni.

Il disegno di legge è quindi approvato.

#### GIUNTA CONSULTIVA PER IL MEZZOGIORNO

VENERDÌ 7 MARZO 1958. — *Presidenza del Presidente JANNUZZI.*

Il Presidente richiama, anzitutto, l'attenzione della Giunta sulla abolizione che il Ministro dei trasporti ha recentemente disposto dei benefici concessi alle industrie del Mezzogiorno in tema di tariffe ferroviarie, con grave danno per lo sviluppo economico del Sud.

Il Presidente ricorda che la questione non ha mancato di interessare la pubblica opinione,

la stampa, e alcuni componenti dell'altro ramo del Parlamento, che hanno presentato interrogazioni al riguardo; per quanto lo concerne personalmente, ha anch'egli presentato un'interrogazione al Ministro dei trasporti e ne ha sollecitato l'intervento alla odierna riunione della Giunta, o, quanto meno, lo ha invitato a fornire i necessari chiarimenti.

Poichè, però, il Ministro dei trasporti non è intervenuto, e non sono giunte le richieste delucidazioni in proposito, ritiene che la Giunta debba esprimere un parere al riguardo.

Sulle dichiarazioni del Presidente insorge un dibattito nel quale intervengono il senatore Domenico Romano, che prospetta l'opportunità di estendere le agevolazioni tariffarie anche ai prodotti finiti che dai luoghi di produzione del Sud sono avviati verso il Nord; il senatore Carboni, che richiama l'attenzione della Giunta sul notevole aumento di prezzo dei prodotti inviati dal Continente in Sardegna, a causa delle doppie operazioni di sbarco e di carico nei porti dell'isola; e il senatore Valenzi, che aderisce alle proposte del Presidente.

In conclusione, la Giunta, su proposta del Presidente, esprime all'unanimità il voto che venga disposto l'immediato ripristino delle tariffe ferroviarie di favore, stabilite per le industrie del Mezzogiorno dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, in data 14 dicembre 1947, n. 1498, e reso obbligatorio dalla legge di ratifica dell'anzidetto decreto, considerando privo di efficacia giuridica, perchè contrastante con la legge che non pone alcun termine, il decreto ministeriale del 6 giugno 1943, che stabiliva per l'applicazione di dette agevolazioni il termine del 28 gennaio 1958. Tutto ciò in considerazione del grande beneficio che le dette disposizioni arrecano agli sviluppi dell'economia industriale del Sud.

Il Presidente richiama, quindi, l'attenzione della Giunta sul fatto che con la legge così detta di « rilancio » della Cassa per il Mezzogiorno, approvata il 29 luglio 1957, fu stabilito che la Cassa per il Mezzogiorno potesse sostituirsi, con i suoi fondi, negli oneri dei comuni per gli obblighi assunti da quest'ultimi in materia di fognature, a patto che i comuni stessi fossero ammessi al contributo statale. A tale scopo nel bilancio del Ministero dei la-

vori pubblici veniva iscritta una cifra di 500 milioni, che ha, però, manifestamente un carattere di quota aggiuntiva rispetto a quelle, che normalmente avrebbero dovuto destinarsi ai comuni del Mezzogiorno dal Ministero dei lavori pubblici in applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Sulle conclusioni del Presidente insorge, anche per questo punto, un dibattito, a termine del quale la Giunta esprime, all'unanimità, un voto del seguente tenore:

« La Giunta consultiva per il Mezzogiorno del Senato, vista la disposizione dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 634, di "rilancio" della Cassa per il Mezzogiorno, per il periodo dal 18 agosto 1957 — data dell'entrata in vigore della legge stessa — al 30 giugno 1965, che stabilisce: "In attuazione dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, la spesa per le opere pubbliche compresa negli stati di previsione dei singoli Ministeri, da effettuarsi nei territori di cui all'articolo 3 della predetta legge, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere, nel complesso, rispetto alla spesa da effettuarsi nell'intero territorio nazionale, percentualmente inferiore al rapporto tra le popolazioni dei territori predetti e l'intera popolazione nazionale. Le spese derivanti da leggi speciali, entrate in vigore dopo il 1° luglio 1949, non vanno computate nel calcolo della percentuale nel comma precedente";

ritenuto che nella stessa legge il legislatore, nell'autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad addossarsi gli oneri dei Comuni con popolazione fino a 75.000 abitanti, per l'attuazione di reti di acquedotti e fognature, stabilisce, al-

l'ultimo comma dell'articolo 6, quanto segue: "In coordinazione con quanto disposto nei commi precedenti, il limite d'impegno per contributi sulla spesa per opere igieniche, di cui agli stessi comma, da autorizzare a termine dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascun esercizio dal 1957-58 sino al 1964-65 incluso, non potrà essere inferiore a lire 500 milioni";

al fine di evitare che nella redazione dei programmi per la concessione dei benefici di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, a favore dei Comuni del Mezzogiorno, si consideri la cifra di lire 500 milioni come limite massimo del complessivo contributo statale annuale;

precisa che la cifra di 500 milioni è il limite "minimo" del contributo destinato annualmente per legge ai Comuni del Mezzogiorno; che detta cifra deve considerarsi una quota aggiuntiva a quelle che normalmente avrebbero dovuto destinarsi ai Comuni del Mezzogiorno dal Ministero dei lavori pubblici in applicazione della legge 3 agosto 1949, numero 589 ».

A questo punto il Presidente, constatato che, per impegni di alcuni Commissari presso altre Commissioni, la Giunta non può proseguire oltre nei suoi lavori, rinvia la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno ad altra seduta.